

**Reclamo nei confronti della provvedimento di rigetto del ricorso avverso il
provvedimento di ricusazione della lista TOMASO PICCHIONI**

Il sottoscritto Tomaso Picchioni, identificabile per mezzo del documento di identità n. CA69081DW, residente in via Calvi 6, 25123, Brescia (BS) codice fiscale PCCTMS89C08B157K, nelle vesti di legale rappresentante della forza politica identificata quale TOMASO PICCHIONI, presenta reclamo nei confronti del provvedimento di rigetto del ricorso dal medesimo sottoscritto presentato avverso il provvedimento di ricusazione della lista TOMASO PICCHIONI sulla base dei seguenti motivi:

- In merito alla mancata contestazione della decisione impugnata il sottoscritto chiarisce come non ritenga opportuno contestarla col fine di esser riammesso al procedimento elettorale in corso, in quanto l'eventuale riammissione comporterebbe, a suo avviso, l'illegittima estromissione di ogni altro cittadino elettore che avrebbe presentato candidatura unitaria così come il sottoscritto nell'eventualità in cui questa fosse permessa dalla legislazione elettorale vigente. Specifica per l'appunto che qualora essa candidatura fosse ammessa, ciò comporterebbe uno stravolgimento degli equilibri politico-istituzionali tale da necessitare un ampio consenso elettorale.
- Con riguardo alla necessità che il giudizio costituzionale abbia valore incidentale nei confronti della questione principale sottoposta al giudice a quo, il sottoscritto sottolinea di ritenere che non sarà mai possibile sollevare la questione costituzionale di cui Esso si fa carico in via incidentale, in quanto per legge gli è preclusa la partecipazione al procedimento elettorale susseguente al deposito del contrassegno. Richiama per questo motivo la sent. n. 1 del 2014 della medesima Corte, nella quale si sottolinea che «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione», quest'ultimo, nel caso di specie e ad avviso del sottoscrittore, identificabile con la contestazione della mancata autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura ad opera dell'unico candidato rappresentato dal contrassegno elettorale di cui lo scrivente è titolare. Si richiama, inoltre, la medesima sentenza nella parte in cui precisa altresì che l'ammissibilità della questione si desume anche «dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale» del diritto oggetto di accertamento nonché dalla rilevanza costituzionale delle leggi elettorali, che non possono essere immuni dal suo sindacato «se non a pena di creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale». Rileva a questo riguardo come la questione proposta dal ricorrente sia dotata dei caratteri della peculiarità, in quanto avente ad oggetto una questione mai nemmeno considerata dalla legislazione elettorale vigente; così come del requisito del rilievo costituzionale della medesima, in quanto mirante a rivendicare il pieno e libero esercizio del diritto di voto, così come sancito dall'art. 48 della Costituzione italiana, con particolare riferimento alla personalità ed alla libertà del medesimo, in correlazione alla sovranità popolare riconosciuta dal primo articolo della Costituzione. Specifica, infine, come l'incidentalità della questione costituzionale eventualmente sollevabile dall'elettore a tutela della personalità del proprio diritto di voto, sia ritenuta dal ricorrente medesimo preclusa all'elettore che intenda rivendicare il diritto ad esprimere un voto personale e, quindi, non delegato alle scelte politiche di partiti o movimenti; ciò in ragione del fatto per cui l'asserita

violazione ad opera dell'elettore (così come del candidato unitario) del principio del voto personale sia per forza di cose susseguente all'applicazione della normativa elettorale e quindi, per questo, preclusa ad un sindacato di legittimità antecedente e, quindi, utile alla tutela del diritto.

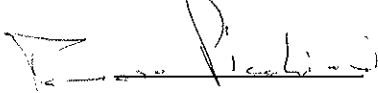
- In merito alla manifesta ammissibilità e rilevanza della questione lo scrivente richiama il punto di cui sopra e specifica di ritenere la questione manifestamente rilevante ai fini della soluzione della questione presentata al giudice a quo in ragione della riconsiderazione della candidatura avvenuta anche (e soprattutto ad avviso del ricorrente) per applicazione delle disposizioni di cui il ricorrente medesimo lamenta l'incostituzionalità. Per quanto concerne il requisito della non manifesta infondatezza della questione si specifica, poi, come la questione che il ricorrente intenda sollevare sia ritenuta manifestamente fondata in quanto presentare candidatura unitaria è diritto costituzionalmente garantito dall'art. 48 della Costituzione italiana nella parte in cui tutela il diritto al voto libero; specifica, infatti, che il diritto di voto si esercita pure in maniera passiva e tale per cui ai candidati sia permessa l'assunzione delle proprie sole ed uniche responsabilità elettorali. In parole povere (di cui mi scuso), non esiste ragione, ad avviso del ricorrente, per cui gli sia preclusa per legge la possibilità di fare politica nelle vesti della sua sola persona; e ciò in ragione del fatto che l'art. primo della nostra Costituzione specifica che "la sovranità appartiene al popolo", e non alle segreterie di partito o ai movimenti politici.
- In merito al mancato riferimento alle norme costituzionali asseritamente violate, il ricorrente specifica come il suddetto ricorso sia presentabile da un qualunque cittadino elettore, ragione per cui, ad avviso del ricorrente medesimo, urge premettere la sostanza alla forma, non potendosi attendere da chiunque una totale padronanza della materia costituzionale. Ad ogni modo, specifica di ritenere che l'incostituzionalità dell'applicazione al caso di specie della norma individuata dal secondo periodo del primo comma dell'art. 18-bis del D.P.R. n. 361/1957 sia da ravvisarsi con riguardo al principio della personalità del voto sancito dall'art. 48 della Costituzione italiana, in correlato disposto all'articolo 1 della medesima Carta Fondamentale, in quanto l'imposizione legislativa di indicare più di un candidato nel medesimo collegio plurinominale impone al candidato medesimo la spartizione del voto eventualmente rivolto con altri candidati, facendo così venir meno la personalità del medesimo, la quale si ravvisa pure ed in conseguenza in capo all'elettore, il quale è costretto a delegare il proprio voto all'ordine di lista. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, e col fine di chiarire il motivo per cui il ricorrente ritiene attinente il richiamo al principio della personalità del voto, specifica come non ritenga esista delega maggiore all'esercizio attivo del diritto di voto di quella oggi imposta dalla legislazione elettorale vigente, per cui l'elettore, potendo esprimere il voto sempre ed in ogni caso nei confronti di un simbolo politico, rimette la scelta dei propri rappresentanti all'ordine di lista e, quindi, alle decisioni di partito o di movimenti politici.
- Con riferimento al comma 2-bis dell'art. 18-bis del D.P.R. 361/1957 di cui il ricorrente lamenta l'incostituzionalità dell'applicazione al caso di specie, esso ricorrente richiama il correlato disposto dell'articolo 1 della Costituzione nella parte in cui si chiarisce che "la sovranità appartiene al popolo", insieme al principio della libertà del voto indicato dall'articolo 48 della medesima Costituzione ed al principio della rappresentanza nazionale propria della rappresentanza parlamentare sancito dall'articolo 67 della Costituzione italiana. Ravvisa, a riguardo, come la limitazione

impostaGli relativa alla presentazione della propria candidatura all'interno di un collegio elettorale limitato a priori (il collegio uninominale) sia, ad avviso del ricorrente, un chiaro esempio di limitazione della propria libertà nell'esercizio passivo del diritto di voto, in quanto non si ravvisa ragione per cui un candidato unitario non possa raccogliere voti all'interno di un territorio più ampio del collegio uninominale, previa autenticazione di un numero di firme a sostegno della propria candidatura proporzionale alla popolosita' del territorio medesimo, in ragione, appunto del, carattere nazionale della rappresentanza parlamentare sancito dall'articolo 67 della Costituzione italiana.

- Fermi restando i concetti espressi nel ricorso presentato avverso il provvedimento di rikusazione della lista TOMASO PICCHIONI.

Roma, 30-08-2022

Firma del ricorrente.

Handwritten signature of Tomaso Picchioni in black ink, written over a horizontal line.

Firma del ricevente

A horizontal line intended for the signature of the recipient.